



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

4/8/2011

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo,
Responsabile dei sistemi informativi**

Oggetto

Manovra correttiva 2011: revisione della disciplina fiscale degli ammortamenti

Cna Provinciale Treviso
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

La “Manovra correttiva 2011” ha previsto che, in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012, saranno modificate le procedure fiscali di ammortamento dei beni strumentali utilizzati nell'esercizio di impresa e di arti e professioni.

Nel merito dovrà essere emanato un apposito regolamento che, in un'ottica di semplificazione, razionalizzerà i coefficienti di ammortamento applicabili e definirà i beni ammortizzabili individualmente sulla base della loro vita utile e i beni ammortizzabili cumulativamente.

Dal testo della disposizione soprariportata, che non fornisce elementi sufficienti per inquadrare come sarà in pratica attuata la revisione della disciplina degli ammortamenti, si possono comunque formulare le seguenti considerazioni:

- la nuova disposizione, che introduce concetti innovativi, di fatto costituisce un'abrogazione implicita dell'Art. 6 del D.L. 78/2009 che prevedeva una revisione dei coefficienti di ammortamento favorendo i beni ad alta tecnologia e a risparmio energetico rispetto agli altri beni
- la modifica introdotta interessa esclusivamente la disciplina fiscale degli ammortamenti. Dal punto di vista civilistico nulla cambia con la conseguenza che, in riferimento a determinati beni, potrebbe essere necessaria la gestione di un doppio binario e la conseguente implementazione della fiscalità differita (anticipata);
- i beni interessati sono sia quelli materiali che quelli immateriali (Artt. 102 e 103 Tuir); non sono interessati i costi ad utilizzazione pluriennali regolamentati dall'Art. 108 Tuir;
- le modifiche introdotte saranno applicabili sia nella determinazione del reddito d'impresa che nella determinazione del reddito di lavoro autonomo portando ad uniformità regole attualmente non sempre coincidenti;
- la procedura di ammortamento sarà applicata in modo diversificato in riferimento a beni che saranno ammortizzati singolarmente e a beni che saranno ammortizzati cumulativamente;
- viene confermata la modalità delle quote costanti e quindi di una modalità che non ammette ammortamenti accelerati o ridotti;
- le modifiche introdotte, potrebbero influenzare anche la deducibilità dei canoni di leasing finanziario tenuto conto del richiamo normativo (art. 102

- c. 7 TUIR) che, a tal fine, stabilisce durate minime dei contratti di locazione, determinate in relazione ai periodi di ammortamento corrispondenti ai coefficienti di ammortamento;
- per i soggetti IRES o per i soggetti IRPEF che optano per l'applicazione dell'Art. 5 del D.lgs 446/1997, le modifiche introdotte non rilevano ai fini della determinazione del valore netto della produzione ai fini IRAP.

Le nuove modalità di ammortamento saranno applicabili sia ai cespiti di nuova acquisizione che allo stock dei beni già posseduti e parzialmente ammortizzati. Sotto l'aspetto operativo ne conseguirà una attenta analisi dei cespiti già presenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1/1/2013) per i quali il processo di ammortamento è ancora in essere e una loro ricollocazione, ai fini del processo di ammortamento, nelle diverse categorie che saranno definite.

Anche questo aspetto potrebbe determinare una divergenza tra ammortamento civile ed ammortamento fiscale in quanto, in tali casi, una eventuale revisione del piano di ammortamento civilistico sarebbe difficilmente supportabile da motivazioni legate alla durata economica dei beni di riferimento.

Nel merito della definizione dei coefficienti di ammortamento la relazione tecnica richiama lo schema del "pooling" e cioè la previsione di macrocategorie di beni di natura omogenea ai quali applicare un unico coefficiente di ammortamento.

A tal fine, per fornire maggiori elementi, può essere indicativo richiamare le categorie utilizzate per la stima relativa all'impatto sul gettito della modifica normativa ed evidenziate nella relazione tecnica nella quale sono previsti i seguenti coefficienti di ammortamento:

- 40 anni per gli edifici
- 15 anni per le attività materiali di lunga durata diverse dagli edifici
- 15 anni per le attività immateriali
- 4 anni per le immobilizzazioni ammortizzabili cumulativamente